



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

TRA

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

e

Fondazione Cassa di Risparmio di Bra

16 novembre 2018





INDICE

Punto	Pagina
1.	IDENTIFICAZIONE DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA
	1.1 Incorporante
2.	PROCESSO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE INTESE TRA LE FOB
3.	MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE3
4.	QUALIFICAZIONE GIURIDICA E DISCIPLINA DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE
5.	TIPO, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, SEDE DELLE FOB PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501- <i>TER</i> C. 1 N. 1 C.C.)
6.	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA FOB INCORPORANTE, CON LE MODIFICHE DERIVANTI DALLA FUSIONE (ART. 2501- <i>TER</i> C. 1 N. 2 C.C.)
7.	DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE FOB PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELL'INCORPORANTE (ART. 2501- <i>TER</i> C. 1 N. 6 C.C.)
8.	AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (ART. 10 C. 3 LETT. A) DECRETO)
Allegat	to Pagina
1.	STATUTO DELL'INCORPORANTE
2.	SITUAZIONI PATRIMONIALI RIFERITE AL 30 SETTEMBRE 2018 E RELAZIONI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI





PROGETTO DI FUSIONE

1. IDENTIFICAZIONE DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

1.1 Incorporante

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (di seguito, **F.CRC** o **Incorporante**) è una fondazione di origine bancaria e persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 153 del 17 maggio 1999 (*Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art.* 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461) (di seguito, il **Decreto**). È la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Cuneo dalla quale, a norma della Legge n. 218 del 30 luglio 1990 ed in conformità con il decreto del Ministro del Tesoro 20 dicembre 1990, è stata scorporata l'azienda bancaria conferita nella Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.A. con atto pubblico in data 24 gennaio 1992, rogito Notaio Ivo Grosso, repertorio 49474.

F.CRC dispone di una dotazione patrimoniale di Euro 1,5 miliardi a valori di mercato, con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2017, risultando così inclusa tra le prime dieci fondazioni di origine bancaria per dimensione patrimoniale in Italia.

F.CRC opera nell'ambito della Provincia di Cuneo, nelle zone del Cuneese, dell'Albese e del Monregalese e, con riferimento al programma operativo dell'anno 2018, prevede l'assegnazione di Euro 16.535.000 all'attività erogativa e di Euro 5.465.000 all'attività progettuale.

1.2 Incorporanda

La Fondazione Cassa di Risparmio di Bra (di seguito, **F.CR.BRA** o **Incorporanda** e, insieme a F.CRC, le **Fondazioni di Origine Bancaria** o **FOB**) è una fondazione di origine bancaria e persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale ai sensi del Decreto. È l'ente residuale della Cassa di Risparmio di Bra dalla quale è stata scorporata l'azienda bancaria mediante conferimento effettuato con atto 24 dicembre 1991 alla Cassa di Risparmio di Bra S.p.A., approvato con decreto del Ministro del Tesoro n. 436280 del 23 dicembre 1991.

La dotazione patrimoniale della F.CR.BRA è pari a Euro 37.523.612 (circa Euro 38 milioni) con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2017, e risulta pari a Euro 28.692.662 con riferimento al 30 settembre 2018, come da <u>Allegato 2</u>, conseguentemente all'operazione di aumento del capitale sociale della Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. (con sede legale in Bra (CN), Via Principi di Piemonte n. 12, codice fiscale e partita IVA n. 00200060044, numero REA CN-164023, capitale sociale Euro 57.330.000,00) di cui F.CR.BRA ora detiene il 15,71% corrispondente a 17.325.000 azioni ordinarie pari a nominali Euro 9.009.000,00.

F.CR.BRA opera nella zona ricompresa tra i comuni di Bra, Baldissero d'Alba, Ceresole d'Alba, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba e Sommariva Perno e, con riferimento alla pianificazione dell'anno 2018, prevede l'assegnazione di Euro 350.000 al territorio di riferimento.

2. PROCESSO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE INTESE TRA LE FOB

2.1 Ai sensi del Decreto, le fondazioni di origine bancaria perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. La Carta delle Fondazioni dell'aprile 2012 ha delineato alcuni orientamenti comportamentali comuni tra le fondazioni di origine bancaria al fine di valorizzarne l'azione nell'ambito della comunità di riferimento.

Anche nel solco di quanto auspicato dal recente Protocollo di Intesa sottoscritto in data 22 aprile

H

2015 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, MEF) e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (di seguito, ACRI), occorre costruire collaborazioni o integrazioni tra fondazioni di origine bancaria al fine di conseguire una migliore gestione operativa ed erogativa. In particolare, ai sensi dell'Articolo 12 del medesimo Protocollo di Intesa "1. Le Fondazioni perseguono l'efficienza e l'economicità della gestione, valutando il ricorso a forme di cooperazione e di aggregazione per il perseguimento di obiettivi comuni. 2. Le Fondazioni che per le loro ridotte dimensioni patrimoniali non riescono a raggiungere una capacità tecnica, erogativa ed operativa adeguata attivano forme di collaborazione per gestire, in comune, attività operative ovvero procedono a fusioni tra Entl'.

- 2.3 Sin dalla fine del 2017, gli organi della F.CRC e della F.CR.BRA hanno intrattenuto rapporti e incontri al fine di approfondire l'ipotesi di una collaborazione molto stretta tra le due Fondazioni di Origine Bancaria, anche per definire un raggio territoriale più adatto per interventi strategici e garantire lo sviluppo delle comunità di riferimento nella Provincia di Cuneo.
- A inizio del 2018, facendo seguito a tali contatti, le FOB hanno costituito un gruppo di lavoro (di seguito, il **Gruppo di Lavoro**), composto da membri degli organi e dello staff di entrambe le FOB, così da iniziare a riflettere sui possibili scenari di integrazione tra gli enti e ad approfondire le relative modalità e i dettagli tecnici per attuarle. Tra gennaio e giugno del 2018 il Gruppo di Lavoro ha tenuto una serie di incontri al fine di discutere le tematiche riguardanti, in particolare, l'applicazione della normativa di riferimento, la gestione dell'organizzazione e della governance, le attività erogative e progettuali, anche a presidio del territorio di riferimento dell'Incorporanda, e la gestione del patrimonio.
- 2.5 ACRI ha mostrato la propria collaborazione e ha indicato disponibilità nella predisposizione dei necessari approfondimenti giuridici, oltre che fiscali, per la realizzazione dell'integrazione tra le FOB.
- 2.6 Con il MEF sono stati avviati contatti, nell'ottica di una massima trasparenza, al fine di condividere un cronoprogramma operativo dell'operazione e di delineare le tempistiche inerenti i controlli di cui all'art. 10 c. 3 del Decreto relativi all'autorizzazione dell'operazione di fusione e all'approvazione delle modifiche statutarie.
- 2.7 Le FOB hanno predisposto una bozza di indirizzi programmatici che delinea le politiche di erogazione, con la definizione di territori di operatività aggiornati e di livelli erogativi al territorio di riferimento della F.CR.BRA e definiscono gli aspetti di organizzazione e governance, in vista di una massima continuità, per quanto possibile, nelle attuali politiche erogative e istituzionali della F.CR.BRA, anche a seguito dell'efficacia dell'operazione di fusione. Tali indirizzi programmatici saranno approvati dagli organi di indirizzo delle FOB al momento dell'approvazione del Progetto (come di seguito definito) e saranno sospensivamente condizionati alla piena efficacia dell'operazione di fusione della F.CR.BRA nella F.CRC.
- 2.8 Con delibera in data 8 ottobre 2018, gli organi di indirizzo e gli organi amministrativi della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Bra hanno approvato le linee guida dell'operazione di fusione affinché i rispettivi organi amministrativi potessero predisporre ed elaborare il presente progetto di fusione (di seguito, il **Progetto**). Tali linee guida dell'operazione di fusione contengono e determinano i principi e i criteri direttivi che vengono attuati tramite la redazione del presente Progetto.

3. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE

3.1 L'operazione di fusione, tramite incorporazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Bra nella Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, è stata concertata al fine di perseguire obiettivi di efficienza e di efficacia, oltre che di economicità gestionale e di ottimizzazione dei costi delle strutture. L'operazione risiede in esigenze di riorganizzazione ed evoluzione, così da perseguire economie di scala.



3

- La predetta operazione consentirà alla F.CRC di accrescere le forme di collaborazione già in essere, di rendere più efficaci le attività delle FOB e di definire un raggio territoriale più ampio e quindi più adatto ad eseguire interventi strategici nella Provincia di Cuneo. L'aggregazione va a beneficio delle comunità servite da entrambe le FOB, raggiungendo una dimensione geografica più congrua in relazione alle progettualità strategiche per il territorio provinciale. Mediante la fusione si adegua la dimensione strutturale delle FOB così che le attività nei settori e nei territori di riferimento possano essere continuate e migliorate.
- 3.3 Gli effetti della contrazione dei proventi da strumenti finanziari e da dividendi da parte della banca conferitaria hanno fatto constatare la progressiva riduzione della capacità reddituale e di conseguenza erogativa ed operativa della F.CR.BRA. Peraltro la probabile risoluzione del contratto di service in essere con tale banca conferitaria per l'utilizzo di risorse, strutture e mezzi, comporterà per la F.CR.BRA un ulteriore aggravio alle voci di costo certamente non compensate dalle entrate correnti. Una F.CRC allargata al territorio del braidese garantirebbe una maggiore capacità erogativa determinata sia da un risparmio delle spese di struttura sia da una migliore allocazione delle risorse esistenti e si tradurrebbe in un vantaggio per entrambe le realtà.
- 3.4 Le relazioni degli organi amministrativi, che illustrano nello specifico e nel dettaglio le ragioni giuridiche e le motivazioni dell'operazione, sono allegate al presente Progetto come <u>Allegato 2</u>.

4. QUALIFICAZIONE GIURIDICA E DISCIPLINA DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

- 4.1 Alcune norme del Decreto fanno riferimento alla possibilità per le fondazioni di origine bancaria di eseguire operazioni di "fusione" (si vedano articoli 4 e 10 del Decreto). Altresì l'articolo 25 dello Statuto della F.CR.C e l'articolo 25 dello Statuto della F.CR.BRA prevedono la possibilità, su autorizzazione del MEF ex art. 10 comma 3 lett. a) del Decreto (si veda Punto 8 del presente Progetto), di "fondersi" in un altro o con altri enti al fine di conseguire scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
- 4.2 Tuttavia l'assenza di una normativa specifica in relazione alle modalità di attuazione dell'operazione di fusione tra FOB, unita alla natura non societaria delle FOB, comporta la necessità di comprendere l'effettivo significato del termine "fusione" e di delimitare e ricostruire la disciplina applicabile alle fusioni tra FOB.
- 4.3 Sulla base di quanto previsto dall'articolo 29 del Decreto, come anche interpretato dal parere dello Studio Legale Associato Portale Purpura (datato 9 luglio 2018 e predisposto su incarico dell'ACRI), la fusione tra fondazioni di origine bancaria, viene mutuata per analogia, per quanto compatibile, dalla disciplina prevista per la fusione societaria di cui agli articoli 2501 e seguenti c.c.
- 4.4 Il cronoprogramma operativo della fusione prevede pertanto, molto sinteticamente, le seguenti fasi con il coinvolgimento dei rispettivi organi delle FOB:
 - (a) sulla scorta delle linee guida approvate dagli organi delle FOB, elaborazione e approvazione del <u>progetto di fusione</u> da parte degli organi amministrativi, seguito dalla immediata messa a disposizione, in uno spazio temporale di almeno 30 giorni, del progetto di fusione ai componenti degli organi di indirizzo ai fini dell'approvazione da parte degli organi ai sensi di statuto;
 - (b) approvazione del <u>progetto di fusione</u> da parte degli organi di indirizzo, seguita dalle pubblicazioni, anche sul sito delle Fondazioni di Origine Bancaria ed eventualmente sul Registro delle Persone Giuridiche, dello stesso progetto di fusione approvato. L'atto di fusione potrà dunque essere stipulato a valle del termine dei 60 giorni previsto a tutela dei creditori e della autorizzazione e approvazione del MEF;



H

- (c) ottenuta l'autorizzazione alla fusione e l'approvazione delle correlate modifiche statutarie da parte del MEF *ex* art. 10 c. 3 del Decreto, <u>atto pubblico di fusione</u>, con conseguente efficacia della fusione e cancellazione della F.CR.BRA dal Registro delle Persone Giuridiche.
- 4.5 L'operazione assume la forma della fusione per incorporazione della F.CR.BRA nella F.CRC, comportando così l'accrescimento della struttura dell'Incorporante. La fusione per incorporazione comporterà l'estinzione di F.CR.BRA, ma verrà comunque preservata la continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali degli enti interessati.
- 4.6 Sulla scorta quindi delle linee guida dell'operazione di fusione approvate con delibera in data 8 ottobre 2018, da parte degli organi di indirizzo e da parte degli organi amministrativi della F.CRC e della F.CR.BRA, il Progetto viene redatto dai rispettivi organi amministrativi ai sensi del Decreto e, per quanto compatibili, delle disposizioni applicabili alle fusioni tra società di cui agli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile.
- 4.7 I contenuti del Progetto vengono quindi esposti seguendo l'elencazione di cui all'art. 2501-ter c.c., salva l'omessa trattazione di alcuni punti in quanto non compatibili con la natura stessa delle FOB, quali, in particolare, quelli connessi al rapporto di cambio, alle azioni o quote o ai soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni. Per la medesima ragione, la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c., sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote, non è stata redatta e non è allegata al presente Progetto.
- 5. TIPO, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, SEDE DELLE FOB PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-*TER* C. 1 N. 1 C.C.)
- La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo è una fondazione di origine bancaria e persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale. F.CRC ha sede legale in Cuneo (CN), Via Roma n. 17, codice fiscale n. 96031120049 ed è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Cuneo, Ufficio Territoriale del Governo al n. 278.
- La Fondazione Cassa di Risparmio di Bra è una fondazione di origine bancaria e persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale. F.CR.BRA ha sede in Bra (CN), Piazza Carlo Alberto n. 1, codice fiscale n. 91011510046 ed è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Cuneo, Ufficio Territoriale del Governo al n. 279.
- 6. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA FOB INCORPORANTE, CON LE MODIFICHE DERIVANTI DALLA FUSIONE (ART. 2501-*TER* C. 1 N. 2 C.C.)
- 6.1 In conseguenza dell'operazione di fusione per incorporazione tra le FOB, verrà proposto di modificare lo Statuto dell'Incorporante in relazione in particolare al territorio di operatività e alla governance in conformità all'art. 4 del Decreto.
- 6.2 Le disposizioni del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra MEF e ACRI di cui al Punto 2.2 in merito alla durata e al rinnovo dei mandati trovano applicazione nella Fondazione di Origine Bancaria risultante dall'operazione di fusione senza soluzione di continuità.
- 6.3 Le modifiche statutarie saranno sottoposte all'approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze *ex* articolo 10 c. 3 lett. c) del Decreto.
- 6.4 Lo Statuto dell'Incorporante, con le modifiche derivanti dalla fusione, è allegato al presente Progetto come <u>Allegato 1</u> e prevede, tra l'altro:
 - all'art. 2 comma 4 e alla Tabella 1 allegata allo Statuto, l'integrazione del territorio di principale operatività e pertanto i Comuni di Baldissero d'Alba, Ceresole d'Alba, Sanfrè, S. Vittoria d'Alba e Sommariva Perno sono spostati dall'attuale Zona Albese della F.CRC per confluire, insieme a



Bra, nella nuova Zona Braidese oggetto di operatività della F.CRC;

- all'art. 6 comma 6, l'applicazione del limite dell'esercizio dei due mandati consecutivi ai componenti degli organi anche a seguito di operazioni di fusione con altre fondazioni di origine bancaria;
- all'art. 8 comma 6, che al fine di risolvere eventuali situazioni di incompatibilità può essere sentita la Commissione di Valutazione per le Nomine o, in sua assenza, il Collegio Sindacale;
- all'art. 13, l'inserimento di un membro nell'ambito del Consiglio Generale in rappresentanza della Zona Braidese scelto dal Consiglio Generale sulla base di candidature avanzate a seguito dell'indizione, a cura della stessa Fondazione, di apposito bando;
- all'art. 26 è previsto il coordinamento delle norme transitorie rispetto all'entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 13.
- 7. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE FOB PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELL'INCORPORANTE (ART. 2501-*TER* C. 1 N. 6 C.C.)
- 7.1 Le operazioni effettuate dall'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dal 1 gennaio 2019 in conformità all'art. 2504-*bis* c. 3 c.c.
- 7.2 Le situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501-*quater* c.c., riferite alla data del 30 settembre 2018, sono allegate al presente Progetto come <u>Allegato 2</u>.
- 7.3 Gli effetti della fusione decorreranno dalla data dell'atto di fusione e relativa pubblicità.
- 7.4 A partire dalla data di efficacia della fusione, l'Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Incorporata.
- 8. AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (ART. 10 C. 3 LETT. A) DECRETO)
- 8.1 In conformità alla previsione di cui all'articolo 10 comma 3 lett. a) del Decreto, l'operazione di fusione tra le FOB sarà soggetta all'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 8.2 L'operazione potrà essere autorizzata nella misura in cui non comporti il mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle FOB. La qualificazione giuridica di fondazioni di origine bancaria sarà mantenuta.

Fondazione CRC

Presidente Giandomenico Genta

Fondazione CR Bra

Presidente Donatella Vigna





SH

ALLEGATO 1

STATUTO DELL'INCORPORANTE



pr

ALLEGATO 2

SITUAZIONI PATRIMONIALI RIFERITE AL 30 SETTEMBRE 2018 E RELAZIONI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI



